

Manuale delle materie ausiliarie dell'agricoltura **916.052**

(Stato 10 maggio 2005)

Capitolo «Fertilizzanti»

(Libro dei fertilizzanti)¹

RU **1955** 167

¹ Abrogato dall'art. 31 dell'O del DFEP dell'8 mag. 1995 sul libro dei fertilizzanti [RU **1995** 2809].

Capitolo «Prodotti per la protezione delle piante»²
(Libro dei prodotti per la protezione delle piante)

² Abrogato dall'all. 2 n. 2 dell'O del 10 ago. 1999 (RS **916.161**). I prodotti fitosanitari figuranti nel libro dei prodotti per la protezione delle piante del 29 agosto 1977 (RU **1977 1638**) possono essere messi in commercio fino al 31 dicembre 2001 (art. 35 cpv. 1 dell'O cit.).

Capitolo «Sementi»³

(Libro delle sementi)

del 6 giugno 1974

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 21 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ sulle sementi,⁵
ordina:

1 Parte generale

1 1 Campo d'applicazione

Art. 1

¹ Le disposizioni del presente capitolo del Manuale delle materie ausiliarie dell'agricoltura sono applicabili esclusivamente alle sementi e alle miscele di sementi delle specie indicate agli articoli 20 a 37. Sono dunque escluse le sementi per piante ornamentali e forestali, nonché le miscele di sementi per i terreni sportivi e i tappeti verdi, nonché per il consolidamento delle scarpate, per quanto designate come tali.

² La parte generale è applicabile soltanto con riserva delle deroghe contenute nella parte speciale.

1 2 Designazione

1 2 1 Designazione obbligatoria

Art. 2

¹ Le sementi devono essere designate in modo che non sussista alcun dubbio circa la loro appartenenza a una specie, sottospecie o varietà. Qualora fossero importanti per il loro valore culturale, si indicherà pure la generazione e la provenienza.

² Qualora le sementi non corrispondessero ai requisiti generali o specifici del presente capitolo, questo deve sempre essere menzionato nella designazione. Inoltre l'acquirente dev'essere esattamente informato circa la qualità.

³ Nuovo testo giusta l'O del DFEP del 6 giu. 1974 (RU 1974 1145).

⁴ RS 916.151

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU 1999 407).

³ Le miscele vanno indicate come tali (art. 33 a 37).

⁴ Le sementi trattate devono venir designate come tali indicando le sostanze attive impiegate. Devono avere una colorazione appariscente.

1 2 2 Designazioni speciali

Art. 3 Varietà

Per varietà (cultivar) s'intende un insieme di individui coltivati di una specie caratterizzata da importanti segni particolari (morfologici, fisiologici oppure altri) differenziandosi pertanto dalle altre varietà della stessa specie. Queste caratteristiche devono conservarsi anche dopo la moltiplicazione generativa o vegetativa; restano riservate le condizioni peculiari delle varietà ibride. Una varietà deve recare una designazione al fine di poterla identificare.

Art. 4 Varietà selezionate

¹ Si può designare come varietà selezionata un gruppo geneticamente omogeneo d'individui ottenuti attraverso una sistematica selezione. L'identità e la potenzialità delle varietà selezionate devono essere preservate mediante lavori selettivi appropriati.

² Il metodo selettivo e l'ascendenza di ogni varietà selezionata devono poter essere comprovati. Le varietà selezionate non possono recare un nome incompatibile con l'origine o il carattere della varietà. Le disposizioni dell'«International Code of Nomenclature for Cultivated Plants» servono quali direttive per la denominazione delle varietà.

Art. 5 Varietà locali

¹ Si può definire varietà locale d'una determinata regione una popolazione di tipi ottenuti in questa regione per selezione naturale prolungata. Di massima le varietà locali sono composte di diversi tipi presentanti fra loro differenze morfologiche o fisiologiche.

² La semente di una varietà locale moltiplicata al di fuori della regione d'origine deve recare la designazione suppletiva «moltiplicazione». Restano riservate la regolamentazione applicabile alle sementi riconosciute nonché le autorizzazioni derogative rilasciate dalle Stazioni federali di ricerche agrarie di Losanna e Zurigo (dette qui di seguito «stazioni»).

Art. 6 Selezione miglioratrice degli ortaggi

Qualora una varietà di ortaggi fosse modificata mediante una selezione, si può aggiungere alla denominazione della varietà la designazione «selezione X». Una nuova designazione della varietà è permessa soltanto quando sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 3.

Art. 7 Sementi riconosciute

¹ La designazione «semente riconosciuta» (coltura visitata e riconosciuta) è ammessa soltanto per le sementi prodotte, condizionate e commercializzate sotto il controllo d'un organo ufficiale o ufficialmente riconosciuto.

² Le sementi estere possono essere immesse nel commercio con la designazione «riconosciute» («certificate») soltanto quando i rispettivi sistemi di riconoscimento nazionali o internazionali offrono garanzie equiparabili a quelle del sistema svizzero.

Art. 8 Sementi elette o di base

¹ La designazione «sementi elette o di base» può essere utilizzata soltanto per le sementi prodotte sotto la sorveglianza e la responsabilità del selezionatore o del detentore della varietà, secondo le regole usuali sulla selezione di conservazione, propria ad ogni specie.

² La semente eletta o di base rappresenta al livello della selezione di conservazione, la semente base destinata alle moltiplicazioni susseguenti per l'ottenimento di sementi commerciali. Il selezionatore, dopo aver ascoltato l'organo di riconoscimento, determina il numero delle generazioni anteriori alla semente di base; questo numero deve essere strettamente limitato. La semente eletta o semente di base produce la semente di prima generazione.

³ Le stazioni possono verificare se la designazione di «semente eletta» o di «semente di base» è giustificata fondandosi su documenti del selezionatore o del detentore della varietà e inoltre, in Svizzera, mediante un controllo delle parcelle per la selezione di conservazione.

Art. 9 Generazioni

Per generazioni s'intendono i gradi successivi di moltiplicazione a partire dalla semente eletta o di base. Si utilizza rispettivamente la designazione «prima», «seconda», «terza generazione», eccetera.

Art. 10 Sementi d'origine

Per «semente d'origine» s'intende la semente proveniente dal settore del selezionatore o del detentore della varietà o ottenute sotto la sua responsabilità, indipendentemente da qualsiasi considerazione riguardante la generazione e l'uso cui la semente è destinata.

Art. 11 Semente ibrida

¹ La designazione «semente ibrida», «F₁ ibrido», «Ibrido F₁» è soltanto ammessa per il prodotto d'incrocio sistematico di genitori coltivati per questo scopo e con caratteri ereditari costanti.

² Qualsiasi altro uso del termine «ibrido» in relazione anche all'espressione moltiplicazione o generazione susseguente, è vietato. Restano riservate le designazioni generali per ibridi notevolmente fissi, quali ad esempio il loglio ibrido (ibrido tra il loglio inglese e il loglio italo).

Art. 12 Sementi poliploidi

Le sementi poliploidi provengono da varietà il cui numero di cromosomi, paragonato a quello della specie in questione, è stato aumentato, mediante selezione, d'una o più unità aploidi.

Art. 13 Sementi calibrate

Le sementi calibrate sono le sementi omogenee dal profilo della dimensione e/o della forma dei semi.

Art. 14 Sementi avviluppate

Le sementi avviluppate sono quelle sementi i cui semi sono avvolti da una massa più o meno sferica la quale ne standardizza la dimensione e la forma senza compromettere la germinazione.

Art. 15 Altre designazioni

¹ Le designazioni non previste negli articoli 3 a 14 sono ammesse solo se sono conformi alla realtà e non possono dare adito a confusione.

² Qualora si indicasse una generazione o una classe di qualità, questa designazione deve poter essere comprovata da documenti presentati dal venditore della semente.

13 **Requisiti generali**

Art. 16 In generale

¹ Le sementi devono essere genuine, ossia composte esclusivamente di semi della specie, sottospecie, varietà o provenienza indicate; restano riservati gli articoli 33 a 37 concernenti le miscele.

² Le sementi devono essere sane e sviluppate normalmente, ossia secche, entro determinate tolleranze esenti da malattie e non sprigionare un odore stantio o anomalo.

³ Le sementi non devono contenere in quantità eccessive semi di malerbe o d'altre piante coltivate. La stazione competente designa in ogni singolo caso le sementi estranee che vanno considerate quali appartenenti ad altre piante coltivate e quelle che vanno ritenute sementi di malerbe.

⁴ Dopo aver ascoltato le cerchie interessate, le stazioni stabiliscono per ogni specie le norme che ne definiscono i requisiti legati alla designazione delle sementi (calibro, grado di ploidia, avvilluppamento, tasso di virosi, ecc.) quando tali norme non figurano nella parte speciale del presente capitolo.

Art. 17 Sementi riconosciute

¹ Le sementi riconosciute indigene (visitate e riconosciute) devono adempiere ai requisiti speciali del sistema di riconoscimento svizzero.

² Sono unicamente ammesse al riconoscimento svizzero le varietà figuranti nella lista delle varietà citate al capoverso 4. Le organizzazioni dei moltiplicatori vi scelgono le varietà che loro convengono.

³ Possono essere ammesse al riconoscimento varietà non contenute nella lista di cui al capoverso 4 se tutte le sementi prodotte sono esclusivamente destinate all'esportazione. Si deve trattare di varietà distinte, ufficialmente descritte. L'Ufficio federale dell'agricoltura⁶ decide, su proposta delle stazioni, l'ammissione della varietà.

⁴ Possono essere immesse nel commercio con la designazione di «riconosciute» (visitate e riconosciute) soltanto le sementi di varietà di piante coltivate la cui idoneità culturale alle condizioni svizzere è attestata da esperimenti effettuati dalle stazioni o, sotto la loro direzione, da organismi qualificati o servizi cantonali competenti. Su proposta delle stazioni e previa consultazione delle cerchie competenti, l'Ufficio federale dell'agricoltura può pubblicare periodicamente un elenco delle varietà omologate (elenco ufficiale delle varietà). Per le specie citate all'articolo 23 questo elenco viene pubblicato annualmente. Le disposizioni restrittive del presente capoverso non si applicano, fino al momento della stesura di una lista, alle specie per le quali non esiste ancora alcun elenco delle varietà.

⁵ Le specie di ortaggi non soggiacciono alle disposizioni del presente articolo.

Art. 18 Metodi d'analisi

Le stazioni stabiliscono per ogni specie il peso minimo dei campioni e l'entità massima della partita destinata all'analisi. I metodi d'analisi si basano, di massima, sulle prescrizioni stabilite dall'Associazione internazionale di analisi delle sementi (ISTA).

⁶ Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

2 Parte speciale**2 1 Principio****Art. 19**

¹ La merce destinata al commercio interno deve adempiere ai requisiti stabiliti agli articoli 20 a 37. Restano riservati altri accordi conclusi tra il fornitore e l'acquirente concernenti le proprietà determinanti il valore della merce.

² Quando una merce commercializzata non adempie ai requisiti minimi stabiliti dagli articoli 20 a 37, questa può essere contestata solo se il valore d'uso e il potere germinativo sono inferiori di oltre il 5 per cento a tali requisiti.

2 2 ...

Art. 20 e 21⁷

2 3 ...

Art. 22⁸

2 4 ...

Art. 23 e 24⁹

⁷ Abrogati dal n. 12 dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU 1999 407).

⁸ Abrogato dal n. 12 dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU 1999 407).

⁹ Abrogati dall'art. 43 lett. a dell'O del 23 dic. 1994 sulle sementi da cereali, in vigore dal 1° feb. 1995 [RU 1995 623].

2 5 Leguminose a baccello

Art. 25 In generale

¹ Requisiti minimi:

Specie	Purezza %	Potere germinativo %	Valore d'uso %
1. ... ¹⁰			
2. Fagioli (<i>phaseolus vulgaris</i>)	98	75	73,5
3. e 4. ... ¹¹			
5. ... ¹²			
6. ... ¹³			
7. ... ¹⁴			

² La semente deve essere esente da avena matta (*avena fatua*, *avena ludoviciana*).

³ La quantità massima di gittaione (*agrostemma githago*) tollerata è di 30 grani per chilogrammo.

⁴ La quantità massima di caglio (*galium sp.*) tollerata è di 60 grani per chilogrammo.

⁵ Il contenuto d'acqua non deve superare il 14 per cento.

Art. 26¹⁵

¹⁰ Abrogato dal n. III dell'O del DFE del 2 mag. 2005 (RU **2005** 1945).

¹¹ Abrogati dal n. I 2 dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU **1999** 407).

¹² Abrogato dall'art. 50a dell'O del DFE del 7 dic. 1998 sulle sementi e i tuberi-seme nel testo del 22 dic. 1999 (RS **916.151.1**).

¹³ Abrogato dal n. I 2 dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU **1999** 407).

¹⁴ Abrogato dal n. III dell'O del DFE del 2 mag. 2005 (RU **2005** 1945).

¹⁵ Abrogato dal n. I 2 dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU **1999** 407).

2 6 Piante foraggere, oleifere, tessili e industriali

Art. 27 In generale

¹ Requisiti minimi:

Specie	Purezza %	Potere germinativo %	Valore d'uso %
1. Achillea (<i>achillea millefolium</i>)	85	75	63,8
2. Serradella (<i>ornithopus sativus</i>)	96	60	57,6
3. Spergola (<i>spergula arvensis et maxima</i>)	98	80	78,4
4. ... ¹⁶			
5. Moha (<i>setaria italica moharia</i>)	95	70	66,5
6. e 7. ... ¹⁷			
8. ... ¹⁸			
9. Grano saraceno (<i>fagopyrum esculentum</i>)	90	67	60,3
10. e 11. ... ¹⁹			
12. ... ²⁰			
13. e 14. ... ²¹			

² La semente deve essere esente da cuscuta (*cuscuta sp.*) e da avena matta (*avena fatua*, *avena ludoviciana*).

³ Il contenuto d'acqua non deve superare l'11 per cento per la colza e il ravizzone e il 10 per cento per il lino.

Art. 28 Designazioni speciali

Per le sementi di lino occorre indicare, oltre alla varietà, se trattasi di lino oleifero o tessile.

¹⁶ Abrogato dall'art. 50a dell'O del DFE del 7 dic. 1998 sulle sementi e i tuberi-seme nel testo del 22 dic. 1999 (RS **916.151.1**).

¹⁷ Abrogati dall'art. 43 lett. a dell'O del 23 dic. 1994 sulle sementi da cereali, in vigore dal 1° feb. 1995 [RU **1995** 623].

¹⁸ Abrogato dall'art. 50a dell'O del DFE del 7 dic. 1998 sulle sementi e i tuberi-seme nel testo del 22 dic. 1999 (RS **916.151.1**).

¹⁹ Abrogato dall'art. 50a dell'O del DFE del 7 dic. 1998 sulle sementi e i tuberi-seme nel testo del 22 dic. 1999 (RS **916.151.1**).

²⁰ Abrogato dal n. III dell'O del DFE del 2 mag. 2005 (RU **2005** 1945).

²¹ Abrogato dall'art. 50a dell'O del DFE del 7 dic. 1998 sulle sementi e i tuberi-seme nel testo del 22 dic. 1999 (RS **916.151.1**).

2 7 Ortaggi e radici

Art. 29 In generale

¹ Requisiti minimi:

Specie	Purezza %	Potere germinativo %	Valore d'uso %
1. e 2. ... ²²	.		
3. Barbabietola da insalata (<i>beta vulgaris esculenta</i>)	97	68	66,0
4. Costa (<i>beta vulgaris cicla</i>)	97	68	66,0
5. Rapa (<i>brassica rapa</i>)	98	80	78,4
6. ... ²³			
7. Cavolo cappuccio (<i>brassica oleracea capitata</i>)	98	75	73,5
8. Cavolo verza (<i>brassica oleracea sabauda</i>)	98	75	73,5
9. Cavolfiore (<i>brassica oleracea botrytis</i>)	98	75	73,5
10. Cavolo di Bruxelles (<i>brassica oleracea gemmifera</i>)	98	70	68,6
11. Cavolrapa (<i>brassica oleracea gongyloides</i>)	98	80	78,4
12. ... ²⁴			
13. Carota (<i>daucus carota</i>)	95	65	61,8
14. Ravanello (<i>raphanus sativus</i>)	98	75	73,5
15. Cicoria (<i>cichorium intybus</i>)	90	65	58,5
16. Indivia (<i>cichorium endivia</i>)	90	65	58,5
17. Scorzonera (<i>scorzonera hispanica</i>)	98	65	63,7
18. Spinaci (<i>spinacia oleracea</i>)	98	70	68,6
19. Tetragona (<i>tetragonia tetragonoides</i>)	96	65	62,4
20. Lattuga (<i>lactuca sp.</i>)	97	70	67,9
21. Dolcetta (<i>valerianella locusta</i>)	95	65	61,8
22. Sedano (<i>apium graveolens</i>)	96	65	62,4
23. Prezzemolo (<i>petroselinum cispum</i>)	95	60	57,0
24. Cipolla (<i>allium cepa</i>)	98	65	63,7
25. Porro (<i>allium porrum</i>)	98	65	63,7
26. Cocomero (<i>cucumis sativus</i>)	98	75	73,5
27. Zuccha (<i>cucurbita sp.</i>)	98	70	68,6
28. Melone (<i>cucumis melo</i>)	98	75	73,5
29. Pomodoro (<i>solanum lycopersicum</i>)	98	75	73,5
30. Carciofo (<i>cynara scolymus</i>)	95	60	57,0
31. Cardo (<i>cynara cardunculus</i>)	96	65	62,4
32. Crescione da orto (<i>lepidium sativum</i>)	98	80	78,4
33. Finocchio (<i>foeniculum vulgare</i>)	94	60	56,4

²² Abrogato dall'art. 50a dell'O del DFE del 7 dic. 1998 sulle sementi e i tuberi-seme nel testo del 22 dic. 1999 (RS **916.151.1**).

²³ Abrogato dal n. III dell'O del DFE del 2 mag. 2005 (RU **2005** 1945).

²⁴ Abrogato dal n. I 2 dell'O del DFE del 7 dic. 1998 (RU **1999** 407).

Specie	Purezza %	Potere germinativo %	Valore d'uso %
34. Cipollina (<i>allium schoenoprasum</i>)	98	60	58,8
35. Melanzana (<i>solanum meongena</i>)	95	60	57,0
36. Peperoni (<i>capsicum annuum</i>)	96	70	67,2

² La semente deve essere esente da avena matta (avena fatua, avena ludoviciana).

Art. 30 Designazioni speciali

¹ Per le specie beta la designazione «semente ordinaria» si applica alla semente geneticamente plurigerme e non segmentata.

² Per le specie beta, la designazione «semente di precisione», «semente segmentata» o «semente monogerme preparata tecnicamente» si applica a delle sementi all'origine plurigermi i cui glomeruli sono stati frazionati in sementi contenenti un unico germe.

³ Per le specie beta, la designazione «semente monogerme» è riservata soltanto alle sementi geneticamente monogermi.

Art. 31 Cipolle da semina

¹ Sono considerate cipolle da semina, ai sensi delle presenti disposizioni, soltanto le cipolle che si prestano alla coltura in Svizzera. Le stazioni, previa consultazione delle cerchie interessate, stendono l'elenco dei Paesi produttori appropriati.

² Il diametro delle cipolle da semina deve essere compreso tra un minimo di 9 e un massimo di 22 millimetri.

2 8 Patate da semina

Art. 32²⁵

2 9 Miscela

Art. 33 In generale

La merce contenente oltre il 5 per cento di sementi di un'altra specie o varietà coltivata oppure, in complesso, oltre il 12 per cento di sementi d'altre specie o varietà coltivate è considerata una miscela.

²⁵ Abrogato dall'art .41 cpv. 2 dell'O del 19 set. 1996 sui tuberi-seme di patate [RU 1996 2612]

Art. 34 Requisiti

¹ La purezza totale delle miscele deve essere al minimo dell'88 per cento. Il potere germinativo di ogni specie o varietà della miscela non deve essere inferiore di oltre un decimo alle norme minime stabilite nel presente Manuale

² Tutte le specie o varietà contenute nella miscela in misura superiore al 5 per cento devono essere indicate sulle etichette o sugli imballaggi.

Art. 35 Miscele di leguminose

Le miscele di leguminose sono composte di specie citate all'articolo 20.

Art. 36 Miscele di graminacee

Le miscele di graminacee sono composte di specie citate all'articolo 22.

Art. 37 Miscele di leguminose e graminacee

Le miscele di leguminose e graminacee sono composte di specie citate agli articoli 20 e 22.

3 **Disposizioni finali****Art. 38** Abrogazione del diritto anteriore

Il libro delle sementi del 5 febbraio 1955²⁶ è abrogato.

Art. 39 Disposizioni transitorie

Le sementi che non adempiono alle esigenze stabilite nella presente ordinanza possono ancora essere commercializzate a titolo professionale, conformemente al diritto anteriore, fino al 31 dicembre 1974.

Art. 40 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1974.

²⁶ [RU 1955 206]

Capitolo «Foraggi e coadiuvanti per l'insilamento»²⁷
(Libro dei foraggi)

²⁷ Abrogato dall'art. 28 dell'O del 1° mar. 1995 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali [RU **1995** 1065].